

In vigore il Decreto Dignità, abolito lo split payment per i professionisti

17 Luglio 2018

Da sabato 14 luglio è in vigore il **Decreto Dignità** che, tra gli altri provvedimenti, abolisce lo split payment per le prestazioni rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il provvedimento ora dovrà fare il suo **iter parlamentare per la conversione in Legge**.

Split payment: abolito per i professionisti

Dopo solo un anno di operatività, il DL dignità abolisce lo split payment, cioè il meccanismo di scissione del pagamento dell'Iva per le prestazioni di servizi rese alle PA che ha **coinvolto i professionisti dal 1 luglio 2017**.

Infatti, il Decreto **ripropone l'inapplicabilità del meccanismo alle prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto, come era originariamente previsto dalla norma introduttiva dello split payment, poi modificata dalla manovra correttiva dei conti pubblici (**DI 50/2017**).

La norma si applica alle operazioni per le quali **la fattura è emessa dopo il 14 luglio 2018** (data di entrata in vigore).

Decreto dignità e semplificazioni fiscali

Il decreto introduce misure in materia di semplificazione fiscale su **redditometro** e **spesometro**.

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, **cambiano le modalità di accertamento da redditometro**. È, infatti, abrogato il **DM 16 settembre 2015** che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Slitta, inoltre, **il termine per lo spesometro** (l'adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi Iva, riguardante i dati di tutte le fatture emesse e ricevute) relativo al terzo trimestre del 2018: l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019, non più entro il prossimo 30 novembre.

Vengono espressamente specificate le **scadenze per i contribuenti** che optano per la trasmissione dei dati **con cadenza semestrale**: 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.